



Unione Europea



Istituto Comprensivo
"Carducci - V. Da Feltrina"



Regione Calabria



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRESIVO "CARDUCCI - V. DA FELTRE" REGGIO CALABRIA



Contrattazione Integrativa a livello di Istituzione scolastica

Anno scolastico 2018/2019

Via Cannizzaro 12 - 89123 REGGIO CALABRIA

C. M.: RCIC867007 - C. F.: 92081320803



RCIC867007@istruzione.it



RCIC867007@pec.istruzione.it



www.iccarduccidafeltre.gov.it



0965 23504/300990/23103



0965 23504

Codice Unico Fatturazione UFDW9D

Il giorno 18 del mese di ottobre dell'anno 2018 alle ore 16:30 nei locali della Dirigenza scolastica dell'Istituto Comprensivo "Carducci - V. Da Feltre" di Reggio Calabria, in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica, si è riunita la delegazione trattante, costituita per la parte pubblica dal Dirigente scolastico, prof.ssa Rina Pasqualina MANGANARO, per la parte sindacale dalla RSU, Silvana DE GAETANO (CISL), Santina AUTOLITANO (GILDA), Maria Giuseppina MACRI' (SNALS).

Risultano assenti: la RSU Santina Autolitano e le OO. SS. firmatarie del CCNL: CISL/SCUOLA, FLC/CGIL, SNALS CONFISAL, UIL SCUOLA, GILDA.

Visto l'art. 3 del DPR n. 394/88;

Vista la legge 300/1970;

Visto il CCNL comparto scuola triennio normativo 2016/2018 sottoscritto il 19.04.2018;

tra

il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Carducci – V. Da Feltre" di Reggio Calabria in qualità di delegato per la parte pubblica, le R.S.U. e le OO. SS. firmatarie del CCNL di categoria,

si stipula

il seguente contratto:

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 1 - Ambito della contrattazione integrativa a livello d'Istituto


Nel rispetto dei singoli ruoli, viene perseguito l'obiettivo del miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'efficienza dei servizi.

La contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica si svolge sulle seguenti materie previste dall'art. 6 del CCNL:

1. modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;
2. criteri per l'assegnazione del personale docente e ATA ai plessi;
3. modalità e criteri d'applicazione dei diritti sindacali e determinazione dei contingenti di personale previsti dalla legge 146/1990 modificata e integrata dalla legge n. 83/2000;
4. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
5. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente e ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
6. organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente e ATA;
7. criteri per l'individuazione del personale docente e ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto.

Sulle materie sotto elencate il Dirigente scolastico fornisce, ai soggetti legittimati, un'informazione preventiva:

- proposte sulla formazione delle classi e determinazione degli organici;
- piano delle risorse complessive per il salario accessorio;
- criteri di attuazione dei progetti e individuazione del personale da utilizzare;
- criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento e per il diritto allo studio;
- utilizzazione dei servizi sociali;



- tutte le materie oggetto di contrattazione.

Sono materia di informazione successiva:

- nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto;
- verifica della contrattazione integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Art. 2 – Soggetti della contrattazione

I soggetti legittimati alla trattazione sono:

- a. la delegazione di parte pubblica rappresentata dal Dirigente scolastico;
- b. i soggetti eletti nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.);
- c. le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL.

Il Dirigente scolastico può avvalersi, nella contrattazione integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (A.R.A.N.).

Art. 3 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

- Il presente contratto integrativo è sottoscritto tra il Dirigente scolastico, le R.S.U e le OO. SS. firmatarie del CCNL, come previsto dall'art. 7 del CCNL sottoscritto il 29.11.2007.
- Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione.
- Quanto stabilito dal presente contratto si intende tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili.
- Il presente contratto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo. Resta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

Art. 4 – Modalità, tempi e procedure della contrattazione

- La contrattazione dovrà concludersi entro 15 giorni dal suo formale avvio.
- Al termine di ogni riunione verrà stilato un verbale sintetico.
- La parte pubblica, dopo la sottoscrizione del contratto, ne cura la necessaria diffusione portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici. Il D. S. ne curerà, altresì, l'affissione all'albo.

Art. 5 – Durata, efficacia e verifica dell'accordo

- Il presente contratto ha validità fino alla stipula di un nuovo accordo.
- Su richiesta di ciascuno dei soggetti firmatari si può procedere ad eventuali modifiche ed integrazioni derivanti da contratti nazionali e/o da nuove norme di legge.
- I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere la verifica sullo stato di attuazione del contratto stesso.

Art. 6 – Interpretazione autentica

1. In caso di controversie sull'interpretazione del presente contratto integrativo, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata da parte di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della parte controversa.
2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa.
3. Di tale accordo raggiunto verrà data comunicazione secondo le procedure di cui al precedente art. 4.

Art. 7 – Organizzazione dell'istituzione scolastica

Il Dirigente scolastico renderà noto agli eletti nelle R.S.U. ed alle OO. SS. abilitate alla contrattazione l'organigramma dell'istituzione scolastica in materia di responsabilità e funzioni assegnate, nonché tutti gli ordini di servizio di carattere organizzativo che modifichino o integrino le attribuzioni delle competenze.



Art. 8 – Albo sindacale e accesso ai locali dell'Istituto

1. Nella bacheca sindacale situata in zona non secondaria, le R.S.U. e le OO. SS. hanno diritto ad affiggere materiale d'interesse sindacale e del lavoro senza preventiva autorizzazione da parte del Dirigente scolastico.
2. I componenti della R.S.U. e i rappresentanti delle OO. SS. accreditati hanno diritto di ingresso agli uffici della scuola anche in orario di chiusura al pubblico.
3. Alle R.S.U. e alle OO. SS. abilitate alla contrattazione è assegnato un locale all'interno dell'istituto.
4. Il Dirigente scolastico assicura la tempestiva affissione all'albo sindacale di tutto il materiale pervenuto.

Art. 9 – Assemblee sindacali

1. Il personale della scuola con contratto a tempo indeterminato e determinato ha diritto a partecipare, per ciascun anno scolastico, durante l'orario di servizio, ad assemblee sindacali per complessive ore 10 annue pro – capite.
2. Le assemblee sindacali sono indette dai soggetti aventi diritto.
3. La durata delle assemblee non può essere inferiore ad 1 ora, né superiore a 2 ore.
4. La convocazione dell'assemblea, la durata e l'ordine del giorno devono pervenire, con comunicazione scritta a cura dei soggetti aventi diritto, al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima.
5. Le assemblee sindacali per il personale docente possono essere indette la prima o le prime due ore oppure l'ultima o le ultime due ore di lezione.
6. Le assemblee per il personale ATA possono essere indette anche in orario intermedio al servizio scolastico.
7. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini.
8. Il personale che non partecipa all'assemblea dovrà svolgere il normale orario di servizio.
9. Qualora tutti i collaboratori scolastici dichiarino la propria volontà di partecipare all'assemblea, il Dirigente scolastico, gli eletti nelle R. S. U. ed i rappresentanti delle OO. SS. firmatarie del CCNL, individueranno un collaboratore scolastico per ogni plesso che sarà comandato in servizio per garantire i servizi minimi essenziali.

Art. 10 – Diritto di sciopero

1. Tutti gli operatori scolastici hanno diritto di aderire liberamente allo sciopero indetto dalle OO. SS. di categoria.
2. I dipendenti comunicano volontariamente la loro adesione allo sciopero. Tale adesione diventa irrevocabile.
3. Il Dirigente scolastico individuerà, per ogni plesso, il personale ATA che, esentato dallo sciopero, dovrà garantire i servizi minimi.

Art. 11 – Patrocinio

1. Il personale della scuola in attività o in quiescenza può farsi rappresentare dal sindacato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali rilasciando delega scritta al sindacato stesso.
2. I soggetti sindacali legittimati hanno diritto ad acquisire elementi di conoscenza per la loro attività, anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
3. L'ingresso agli uffici di segreteria e della dirigenza da parte dei soggetti sindacali legittimati è garantita in qualunque momento.



Art. 12 – Visione degli atti

1. Il lavoratore ed i soggetti sindacali legittimati, ai sensi della legge 241/90, hanno diritto alla visione degli atti che siano pertinenti con un legittimo interesse del richiedente.
2. Chi ha interesse può chiedere di essere informato del nominativo del responsabile del procedimento amministrativo per l'accesso agli atti, nonché luogo, ora e ufficio in cui procede all'accesso stesso. Tali atti avranno le limitazioni previste dalla normativa sulla privacy riguardo gli aspetti sanitari.

Art. 13 – Quesiti

1. Il Dirigente scolastico darà sempre risposta scritta, entro 30 giorni, ai sensi della legge 241/90, al personale in servizio che abbia inoltrato, personalmente o attraverso l'istituto del patrocinio, segnalazioni scritte di fatti, circostanze o provvedimenti lesivi dei propri diritti o interessi generali.

Art. 14 – Permessi brevi

1. Per particolari esigenze, tutto il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato può usufruire di permessi brevi.
2. Il personale docente ha titolo ad usufruire di permessi brevi fino ad un massimo di 2 ore giornaliere. L'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio e senza oneri per l'amministrazione.
3. Il personale ATA può usufruire fino ad un massimo della metà dell'orario di servizio.
4. I permessi, nel corso dell'anno scolastico, non possono superare le 36 ore per il personale ATA e, per il personale docente, il suo orario settimanale.
5. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore di permesso entro 2 mesi dalla fruizione.
6. Qualora il recupero non è possibile per fatti imputabili al dipendente, sarà effettuata una trattenuta pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate.
7. Il Dirigente scolastico, per motivate esigenze di servizio, può non concedere il permesso.
8. I permessi vanno richiesti con congruo anticipo e si intendono concessi se il Dirigente scolastico, entro le 48 ore precedenti, non comunica il diniego motivato.

Art. 15 – Permessi per il diritto allo studio

1. I permessi per il diritto allo studio, concessi nella misura massima di 150 ore annue previsti dall'art. 3 del DPR 395 del 23.08.1988 decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il personale beneficiario di tali permessi dovrà presentare certificazione rilasciata dall'istituto statale o legalmente riconosciuto ovvero dalla facoltà universitaria.
3. Qualora i permessi vengono usufruiti per la preparazione agli esami o per attività di formazione a distanza è sufficiente una autocertificazione.
4. Nel caso in cui non venisse presentata alcuna documentazione o autocertificazione entro il 31 dicembre, i permessi goduti verranno computati come aspettativa senza assegni.
5. Per la sostituzione dei docenti che beneficiano dei permessi per diritto allo studio si applicano le norme vigenti in materia di sostituzione dei docenti.
6. Al fine di consentire una efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio dovrà comunicare la propria assenza con almeno 3 giorni di anticipo.



Art. 16 – Permessi per l'aggiornamento e la formazione

1. I docenti di ogni ordine e grado hanno diritto a 5 giorni di permesso nell'intero anno scolastico con esonero dal servizio per la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione.
2. Per la loro sostituzione si procederà prioritariamente con docenti a disposizione e successivamente con i docenti che hanno manifestato la volontà di sostituire i colleghi assenti.
3. Qualora non sia possibile effettuare le sostituzioni nel modo previsto dal punto 2, si procederà, ove possibile, alla nomina di supplenti.
4. In ultima analisi verranno accorpate le classi con incentivazione per i docenti che avranno un maggiore impegno.

Art. 17 – Assenze per malattia - Certificazioni mediche

1. L'art. 71 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 prevede che nei primi 10 giorni di assenza per malattia è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio (resta fermo il trattamento più favorevole per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze per malattia relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita).
2. Qualora la malattia si protragga per un periodo superiore a 10 giorni e, comunque, dal secondo evento per malattia nell'anno solare, il certificato medico dovrà essere rilasciato da una struttura sanitaria pubblica.
3. Non sarà disposta visita di controllo per ricoveri in ospedale o strutture private essendo sufficiente il referto della struttura che ha erogato la prestazione.
4. Ai sensi dell'art. 17 del CCNL comparto scuola quadriennio normativo 2006/2009, il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato medico di giustificazione dell'assenza, con l'indicazione della sola prognosi, entro 5 giorni successivi all'inizio della malattia. Qualora il termine scada in giorno festivo, esso è prorogato il primo giorno lavorativo successivo.
5. Nel caso di comprovato impedimento (es. il personale vive da solo, è ricoverato, ecc.) la certificazione sarà consegnata al rientro in servizio.

Art. 18 – Referendum

1. Le RSU e le OO. SS. abilitate alla contrattazione possono richiedere, anche singolarmente, di svolgere un referendum tra i lavoratori su tutte le materie inerenti l'attività sindacale d'istituto.
2. La richiesta motivata dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico e, per conoscenza, alle altre OO. SS.
3. Il Dirigente emanerà una circolare che sarà sottoposta alla firma di tutto il personale e affissa all'albo della scuola e a quello sindacale.
4. Il Dirigente metterà a disposizione un locale idoneo e gli elenchi del personale interessato al referendum.



CAPO II - PERSONALE ATA

Art. 19 – Assemblea programmatica di inizio anno scolastico

1. Subito dopo la definizione del Piano dell'Offerta Formativa (POF) da parte degli organi collegiali e prima del confronto con le RSU e OO. SS. abilitati alla contrattazione, il Dirigente scolastico, sentito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, convoca il personale ATA per conoscere proposte, pareri e disponibilità in merito a:
 - a. organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici;
 - b. criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro;
 - c. articolazione dell'orario di lavoro;
 - d. attività aggiuntive da retribuire con il fondo d'istituto;
 - e. disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive;
 - f. chiusura prefestiva della scuola nei periodi di interruzione delle attività didattiche.
2. Il periodo di svolgimento dell'assemblea è considerato, a tutti gli effetti, come orario di servizio.
3. Il DSGA, successivamente all'assemblea programmatica, propone al D. S. il piano delle attività relativo all'organizzazione dei servizi del personale ATA.
4. Dell'assemblea verrà redatto un verbale.

Art. 20 – Informazione preventiva

1. Il Dirigente scolastico, prima della data fissata per la contrattazione, farà pervenire alle OO. SS. abilitate:
 - delibera del consiglio d'istituto sull'orario di apertura e chiusura dell'edificio scolastico e di apertura e chiusura degli uffici;
 - verbale dell'assemblea programmatica con accluso il piano delle attività;
 - piano dell'offerta formativa;
2. Entro 10 giorni dall'informazione preventiva ciascun soggetto sindacale abilitato alla contrattazione può chiedere un esame congiunto per l'accordo definitivo che si dovrà concludere entro 15 giorni;
3. Qualora nessun soggetto sindacale chiederà l'esame congiunto, si intende definitivo l'accordo di cui all'art. 20.


Art. 21 – Attuazione dell'accordo

1. Il Dirigente scolastico, subito dopo il confronto con le OO. SS., dà mandato al DSGA per la puntuale attuazione dell'accordo raggiunto.

Art. 22 – Criteri per l'assegnazione ai plessi dei collaboratori scolastici

L'Istituzione scolastica attuerà i seguenti criteri per l'assegnazione ai plessi dei collaboratori scolastici:

- a. conferma, a richiesta, sul posto occupato l'anno precedente del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- b. sui posti rimasti liberi si procederà all'assegnazione secondo le seguenti precedenze:
 1. collaboratori già titolari d'istituto;
 2. collaboratori neo trasferiti;
 3. collaboratori in utilizzazione;
 4. collaboratori in assegnazione provvisoria;
 5. collaboratori neo assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
 6. collaboratori assunti con incarico annuale.
- c. L'assegnazione ai plessi dei collaboratori scolastici è **flexibile** secondo le esigenze



dell'Istituzione scolastica.

Le graduatorie d'istituto saranno stilate secondo le tabelle previste dall'O.M. sulla mobilità.

Per ogni graduatoria saranno previste le precedenze di legge e precisamente:

- I. personale emodializzato;
- II. personale beneficiario dell'art. 21 legge 104/92;
- III. personale che necessita, per gravi motivi di salute, di particolari cure a carattere continuativo (es. cobalto – terapia);
- IV. personale beneficiario dell'art. 33 legge 104/92;
- V. lavoratrice madre;
- VI. disponibilità a svolgere funzioni aggiuntive nelle sedi periferiche.

Art. 23 – Articolazione orario di lavoro

1. In coincidenza con periodi di particolare intensità del lavoro è possibile effettuare un orario settimanale eccedente le 36 ore fino ad un massimo di 42 ore per non più di 3 settimane consecutive.
2. Tale orario di servizio, di norma, può effettuarsi previa disponibilità del personale.
3. Le ore di lavoro prestate in eccedenza all'orario di servizio saranno recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, preferibilmente nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
4. Qualora le giornate di lavoro eccedenti non potranno essere recuperate, saranno retribuite.

Art. 24 – Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro del personale ATA è articolato su 36 ore settimanali e per 6 ore continuative antimeridiane.
2. Per garantire il miglioramento dell'efficienza e la produttività dei servizi, è possibile articolare il monte ore settimanali in modo flessibile e con turnazione dei dipendenti.
3. Qualora la prestazione di lavoro giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti, il dipendente ha diritto a 30 minuti di pausa per il recupero di energie e dell'eventuale consumazione del pasto.

Art. 25 – Turnazione

1. L'organizzazione del lavoro articolata su turni può essere adottata dall'istituzione scolastica qualora l'orario ordinario non riesca ad assicurare determinati servizi legati alle attività didattiche pomeridiane curricolari o d'istituto.
2. Tenuto conto che il lavoro straordinario non può essere programmato, la turnazione deve coinvolgere, senza eccezioni, tutto il personale del singolo profilo, a meno che la disponibilità del personale volontario non consenta altrimenti.
3. Il DSGA dispone la turnazione identificando il personale addetto e fissando il periodo della turnazione.

Art. 26 – Ferie

1. Il personale che intende usufruire delle ferie durante il periodo di interruzione delle attività didattiche (sospensioni natalizie, pasquali ed estive) dovrà presentare richiesta almeno 10 giorni prima. L'amministrazione comunica la propria decisione non oltre il 5° giorno successivo alla richiesta.
2. L'eventuale diniego deve essere ampiamente motivato.
3. Al dipendente deve essere assicurato, durante il periodo estivo, il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuati di ferie.
4. Le ferie residue devono essere fruite entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo.



Art. 27 – Prestazioni aggiuntive a carico del fondo d'istituto

1. Costituiscono prestazioni aggiuntive le attività svolte dal personale ATA, non necessariamente oltre l'orario di lavoro, quelle richiedenti maggiore impegno professionale. Tali attività consistono in:
 - elaborazione ed attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali;
 - attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, scuola – lavoro, reinserimento scolastico, tossicodipendenza);
 - prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie;
 - attività intese, secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo di appartenenza, ad assicurare il coordinamento operativo e la collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi;
 - prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni vigenti.
2. Le attività aggiuntive di cui al presente articolo, quantificate in ore, sono retribuite con il fondo d'istituto.
3. La partecipazione alle prestazioni di attività aggiuntive è regolamentata attraverso la predisposizione di un elenco nominativo del personale disponibile.
4. L'effettiva prestazione di attività aggiuntive deve essere riscontrabile dai registri, fogli firma o da altro sistema di rilevazione delle presenze.
5. Il lavoro ordinario, comprensivo delle attività aggiuntive, non può, di norma, superare le 9 ore giornaliere.

Art. 28 – Personale con contratto a tempo determinato

1. Il personale assunto con contratto a tempo determinato è tenuto, di norma, a prestare l'orario di lavoro programmato per il titolare assente o, comunque, previsto dalla programmazione di cui all'art. 21 del presente accordo.

CAPO III - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERI DI SICUREZZA

Art. 29 – Soggetti tutelati

1. Sono soggetti tutelati tutti i dipendenti dell'istituzione scolastica in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Sono, inoltre, soggetti tutelati gli allievi presenti a scuola sia in orario curriculare, sia in orario extracurriculare per iniziative complementari.

Art. 30 – Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente scolastico

1. Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro ai sensi del D.M. 292/96, ha, in materia di sicurezza, i seguenti obblighi:
 - valutazione dei rischi esistenti;
 - adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, video terminali, ecc.;
 - elaborazione di apposito documento;
 - designazione del personale incaricato per l'attuazione delle misure.



8

Art. 31 – Servizio di prevenzione e protezione

1. Il Dirigente scolastico, nella sua qualità di datore di lavoro, organizza il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.
2. I lavoratori designati (docenti e ATA) devono essere in numero sufficiente e possedere le capacità necessarie per lo svolgimento del compito assegnato. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 32 – Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

1. Considerato che i dipendenti della scuola non sono in numero superiore a 200 (esclusi gli alunni), la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi può essere svolta direttamente dal Dirigente scolastico.
2. Qualora il Dirigente non intende svolgere direttamente tale funzione designa, previa consultazione con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il responsabile tra i dipendenti in possesso di adeguate capacità e che si dichiari disponibile.

Art. 33 – Documento valutazione dei rischi

1. Il documento è redatto dal Dirigente scolastico che può avvalersi della collaborazione degli esperti degli Enti locali o degli Enti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori.

Art. 34 – Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori addetti alle attività che possono comportare rischi per la salute saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria verrà concordata con l'ASP.

Art. 35 – Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il Dirigente scolastico direttamente o tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, predispone, almeno una volta l'anno, una riunione alla quale partecipano lo stesso Dirigente scolastico (o un suo delegato) che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, ove previsto, il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il Dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, i mezzi di protezione individuale e il programma per la formazione dei lavoratori.
3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo. Il Dirigente può accogliere in tutto o in parte gli eventuali suggerimenti scaturiti dalla riunione.

Art. 36 – Rapporti con gli enti locali

1. Per gli interventi di tipo strutturale sarà rivolta formale richiesta di adempimento.
2. In caso di pericolo grave e imminente, il Dirigente adotta i provvedimenti di emergenza e, subito dopo, informa l'Ente locale.

Art. 37 – Attività di formazione

1. Nei limiti delle risorse disponibili saranno realizzate attività di formazione e informazione nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli alunni.
2. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D. l. lavoro/sanità del 16.01.1997 e precisamente:
 - il quadro normativo sulla sicurezza e responsabilità penale e civile;
 - gli organi di vigilanza;
 - la tutela assicurativa e il registro degli infortuni;



- i rapporti con il rappresentante per la sicurezza;
- la valutazione dei rischi;
- i principali rischi e le misure di tutela;
- la prevenzione incendi;
- la prevenzione sanitaria.

Art. 38 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza verrà designato dalla RSU.
2. Esso ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nei limiti previsti dalla legge segnalando tempestivamente al D. S. le visite che intende effettuare; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o un suo incaricato.
3. Il Dirigente scolastico consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per la designazione del responsabile della sicurezza, degli addetti al servizio di prevenzione, sul piano della valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione, nonché in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5 del D. Lgs. 626/94. Di tale consultazione viene redatto un verbale sottoscritto dal Dirigente e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti e l'organizzazione del lavoro. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla funzione.
5. Esso ha diritto alla formazione tecnica prevista dall'art. 19, comma 1, lett. G del D. Lgs. 626/94. La formazione deve prevedere un programma base di almeno 32 ore.
6. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D. Lgs. 626/94, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, oltre ai permessi previsti per le rappresentanze sindacali, può utilizzare appositi permessi orario pari a 40 ore annue che sono considerate tempo di lavoro.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste per le rappresentanze sindacali.

CAPO IV- PERSONALE DOCENTE



Art. 39 – Assegnazione dei docenti alle classi

1. I docenti, prima dell'inizio delle attività didattiche, possono chiedere, per iscritto, di essere assegnati a posti e/o classi resisi vacanti diversi da quello di servizio dell'anno precedente. L'assegnazione è da effettuarsi con priorità per i docenti titolari nella scuola.
2. Qualora per il posto o/e le classi vacanti ci siano più pretendenti viene applicato il seguente criterio:
 - a) anzianità di servizio.
3. L'assegnazione avviene con atto formale, comunicato per iscritto al docente richiedente.

Art. 40 – Assegnazione dei docenti ai plessi

Ai sensi del CCNL, nella scuola dell'Infanzia e Primaria, i docenti saranno assegnati secondo le seguenti precedenze:

1. in assenza di desiderata e nel caso in cui non vi siano docenti soprannumerari in qualche plesso e risultano posti vacanti in altri plessi, per continuità didattica, si procederà d'ufficio alla riconferma nel plesso di servizio dell'anno precedente (la continuità didattica non è elemento ostativo solo in presenza di desiderata). I beneficiari delle precedenze di

legge possono vantare diritti di continuità nel plesso fino al perdurare del beneficio medesimo.

2. Qualora dovesse verificarsi il caso di cui al punto 1 verrà stilata la graduatoria d'Istituto (tutti i docenti di scuola dell'Infanzia e Primaria sono titolari di circolo e non del plesso) e si procederà all'assegnazione delle sedi vacanti come previsto al punto 3.

Pertanto si specifica che per l'assegnazione ai plessi si procede nel modo seguente:

- a. riconferma d'ufficio nel plesso di servizio;
3. Sui posti e i plessi rimasti liberi si procederà all'assegnazione in virtù della graduatoria d'istituto stilata secondo le tabelle sulla mobilità secondo le seguenti precedenze:
- a. docenti già titolari d'istituto;
- b. docenti neo trasferiti;
- c. docenti utilizzati;
- d. docenti in assegnazione provvisoria;
- e. docenti neo immessi in ruolo;
- f. docenti con incarico annuale.

Nella scelta delle sedi libere si darà seguito alle precedenze di legge, nelle singole fasi, sino al perdurare del beneficio medesimo.

Al fine di acquisire il prescritto parere di compatibilità finanziaria sull'ipotesi di contrattazione integrativa d' Istituto per l'anno scolastico 2018/2019,

SI ATTESTA

che le somme a disposizione quale Fondo dell'Istituzione scolastica comprensive delle ritenute a carico del dipendente per l'anno scolastico 2018/2019, sono le seguenti:

1. Fondo proveniente dalle economie al 31/08/2018	€ 42.638,55
2. F.I.S. assegnato dal MIUR per a.s. 2018/2019	€ 51.459,93
TOTALE FIS A.S. 2018/2019	€ 94.098,48
3. Indennità di Direzione DSGA	€ 5.670,00
4. Indennità di Direzione sostituto DSGA	€ 553,80-
Totale F.I.S. A.S.2018/2019 da contrattare	€ 87.874,68
1. Funzioni strumentali docenti	€ 6.608,12
1. Incarichi specifici ATA	€ 2.792,24
2. Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 3.901,88
3. Ore eccedenti provenienti dalle economie al 31/08/2018	€ 10.594,99
4. Giochi sportivi studenteschi	€ 1.862,13
5. Ore eccedenti Pratica sportiva al 31/08/2018	€ 2.217,74
Totale M. O. F. - A.S. 2018/2019	€ 115.851,77

La quota del personale docente e del personale ATA in rapporto alla consistenza numerica degli stessi lavoratori all'interno dell'Istituto e quindi dei parametri su cui è basato il finanziamento ministeriale dà i seguenti risultati.


Ripartizione:

Totale F.I.S. da contrattare € 87.874,68 (docenti 140 + 23 ATA) = docenti 80% - ATA 20%

Quota disponibile per Docenti = 80% x € 87.874,68 = € 70.299,74

Quota disponibile per ATA = 20% x € 87.874,68 = € 17.574,94

Totale complessivo € 87.874,68



CAPO V- GESTIONE ECONOMICA

Art. 41 – Programma economico annuale

Il D. S. comunica alle RSU e alle OO. SS. legittimate l'informazione preventiva almeno 10 giorni prima della sua approvazione; le RSU e le OO. SS., entro 5 giorni successivi, hanno facoltà di formulare proposte.

La comunicazione successiva sarà inviata alle RSU e alle OO. SS. 10 giorni dopo l'espletamento.

Il Dirigente scolastico comunica ogni variazione economica in materia di lavoro (fondo d'istituto, fondi progetti legge regionali e nazionali) entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuta comunicazione.

Art. 42– Impiego delle risorse economiche

1. **Le risorse economiche dell'Istituto devono essere utilizzate secondo i seguenti principi:**

- a. piena adesione a quanto previsto dal PTOF;
- b. rispetto della destinazione delle specifiche risorse (es. funzioni strumentali, incarichi specifici, interventi didattici, ecc.);
- c. impegni in commissioni di supporto;
- d. ampliamento dell'offerta formativa;
- e. altre attività concertate con le RSU;
- f. maggiore impegno per accorpamento classi.

N.B.: tutti i compensi che di seguito si indicano si intendono lordo dipendente.

2. *Compensi al personale che collabora con il Dirigente scolastico*

I compensi per il personale designato dal Dirigente scolastico a collaborare in modo continuativo sono definiti in base alle tipologie ed ai livelli delle deleghe conferite.

Per il corrente anno scolastico 2018/2019 vengono stabiliti i seguenti compensi (lordo dipendente):

- ✚ Silvana DE GAETANO **€ 1.750,00**
- ✚ Giulia CUZZOCREA **€ 1.750,00**

3. *Compensi Direttore SGA*

E' prevista l'indennità di direzione quale compenso unico di **€ 5.670,00** calcolata con i parametri parte variabile della Tabella 9 integrata nel modificato art 89 del vigente CCNL scuola, da corrispondere al titolare di sede Direttore SGA Filippo PACE. Al Direttore SGA Guido Maria LAMANNA saranno corrisposti **€ 5.670,00** calcolati su posto resosi disponibile a seguito del distacco sindacale del Direttore titolare Filippo PACE, a seguito rilevazione da parte del MIUR.

4. *Compensi al sostituto Direttore SGA*

E' prevista l'indennità di direzione quale compenso al sostituto Direttore SGA di **€ 553,80** per i periodi di assenza del titolare.

5. *Compensi al personale individuato ai sensi dell'art. 33 del CCNL 07-10-2007*

Le parti, apprendono dal Dirigente scolastico che il Collegio docenti per l'a. s. 2018/19 ha individuato n. 8 *Funzioni strumentali* (826,01 x 8), corrispondenti alla ripartizione di **€ 6.608,12** lordo dipendente.

6. *Compensi al personale ATA ai sensi dell'art.47 del CCNL 07-10-2007*

Considerato l'art. 27 della prima parte del presente contratto e sentite le necessità dell'Amministrazione, le parti convengono di assegnare n. 3 *Incarichi specifici* per i Collaboratori scolastici e n. 1 per il personale amministrativo.

Incarichi specifici assistenti amministrativi n. 1 x 1.000,00 = **€ 1.000,00**

Incarichi specifici collaboratori scolastici n. 3 x 597,41 = **€ 1.792,24**

Totale Incarichi specifici € 2.792,24 lordo dipendente



7. Criteri di ripartizione del fondo di istituto - anno scolastico 2018/2019

Considerato che per l'anno scolastico 2017/18 l'Istituzione scolastica è in possesso di un fondo di istituto pari ad € 87.874,68, quale fondo da gestire in 4/12mi (sett. - dic./2018) e 8/12/mi (gennaio - agosto/2019), le parti convengono di utilizzare e ripartirlo come segue:

1. € 3.500,00 quali compensi individuabili ai sensi dell'art.34 del CCNL 07-10-2007;
2. € 14.496,87 destinati a retribuire i maggiori impegni di ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti;
3. giochi sportivi studenteschi non quantificati;
4. risorse pari ad € 17.574,94 per personale ATA;
5. risorse pari ad € 70.299,74 per personale docente.

8. Criteri di individuazione per la retribuzione della flessibilità e del disagio.

Le parti convengono di individuare quale personale retribuibile con le voci flessibilità e disagio secondo i sotto elencati criteri:

A- Docenti

- 1- Referente del plesso Melissari scuola Primaria n. 2 x € 500,00. ✓
- 2- Referente del plesso Melissari scuola Infanzia n. 1 x € 500,00. ✓
- 3- Referente del plesso Carducci scuola Infanzia n. 1 x € 500,00. ✓
- 4- Referente mensa scolastica plesso Carducci Infanzia n. 1 x € 500,00. ✓
- 5- Referente mensa scolastica plesso Melissari Infanzia n. 1 x € 500,00. ✓
- 6- Referente mensa scolastica plesso Melissari Primaria n.1 x € 500,00. ✓
- 7- Docenti in servizio in più di 7 classi n. 21 x € 250,00 = € 5.250,00. ✓
- 8- Componenti Commissioni n. 39 x 15 h x € 17,50 = € 10.237,50 ✓
- 9- Coordinatori Consigli di classe n. 65 x 10 h x 17,50 = € 11.375,00. ✓
- 10- Attività aggiuntive di insegnamento n. 22 x 20 h x 35,00 = € 14.000,00. ✓
- 11- Attività aggiuntive non di insegnamento n. 47 x 20 h x 17,50 = € 16.450,00. ✓
- 12- Referenti progetti n. 20 x 20 h x € 17,50 = € 7.000,00.
- 13- Giochi sportivi studenteschi non quantificati in attesa di istruzioni ministeriali.
- 14- Ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti € 14.496,87.

B- Personale ATA

Assistenti Amministrativi

- 1- Attività aggiuntive n. 7 x 30 h x € 14,50 = € 3.045,00.
- 2- Sostituzione colleghi assenti n. 7 x 20 h x € 14,50 = € 2.030,00.
- 3- Flessibilità oraria n. 7 x 10 h x € 14,50 = € 1.015,00.


Collaboratori scolastici

- 1- Attività aggiuntive n. 16 x 25 h x € 12,50 = € 5.000,00.
- 2- Sostituzione colleghi assenti n. 16 x 10 h x € 12,50 = € 2.000,00.
- 3- Attività supporto tecnico n. 2 x 20 h x € 12,50 = € 500,00.
- 4- Trasporto suppellettili e pulizie straordinarie n. 5 x 14 h x 12,50 = € 875,00.
- 5- Responsabili allarme e riscaldamento n. 2 x 42 h x € 12,50 = € 1.050,00.
- 6- Flessibilità oraria n. 16 x 10 h x € 12,50 = € 2.000,00.

9. Variazioni della situazione

Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo ne sarà data immediata comunicazione e su di essi sarà effettuata contrattazione; in sede di contrattazione saranno altresì fornite le variazioni di bilancio conseguenti.

10. L'Amministrazione si impegna a retribuire il personale per le somme previste dal presente contratto entro il 31 agosto 2019.



Il Dirigente scolastico, al termine dell'anno scolastico, convoca le RSU per verificare l'attuazione dei suddetti principi.


Art. 43- Clausola finale

1. Il presente contratto ha validità per la parte giuridica fino a nuova stipula mentre viene annualmente ridefinito per la parte economica ad ogni inizio di anno scolastico. Le parti firmatarie hanno facoltà, in qualsiasi momento, di chiedere la ridefinizione sia giuridica che economica.
2. Copia del presente contratto verrà affissa all'albo, entro 5 giorni dalla stipula, nella sede centrale e in tutti gli altri plessi (copia sarà consegnata a tutti i soggetti firmatari).

Si allegano tabelle previsionali di spesa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Reggio Calabria, 18-10-2018



Per la parte pubblica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rina Pasqualina MANGANARO

Per la parte sindacale
R. S. U.

Silvana DE GAETANO (CISL)

Santina AUTOLITANO (GILDA)

assente

Maria Giuseppina MACRI' (SNALS)

OO.SS.

FLC CGIL SCUOLA

ASSENTE

CISL SCUOLA

ASSENTE

UIL SCUOLA

ASSENTE

SNALS

ASSENTE

GILDA

ASSENTE